PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE

Art. 8

Disposizioni per le erogazioni dei contributi agli enti locali

Al pagamento di tutti i contributi erogati dal Ministero dell'interno a comuni, province, comunita' montane, consorzi ed aziende municipalizzate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonche' quelle di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299. I pagamenti sono effettuati tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. Per tali contributi non sono consentite cessioni di credito. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228. Non si fa luogo a ripetizioni dei trasferimenti gia' eseguiti in favore di comuni, province e comunita' montane e si da' esecuzione a quelli disposti in applicazione dei decreti-legge 30 dicembre 1985, n. 789, 28 febbraio 1986, n. 47 e 30 aprile 1986, n. 133, nei limiti in cui siano conformi alle norme del presente decreto.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2013, tuttora in vigore · versione 12

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per la finanza locale
Estremi	Decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318
Titolo	I — Bilanci, trasferimenti e mutui
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-la-finanza-locale-318-1986/art-8-disposizioni-per-le-erogazioni-dei-contributi-agli-enti-locali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it